



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario



Servizio di documentazione tributaria

Pubblicazione anno 2011

2 gennaio 2013



Commissione Tributaria Regionale della Campania

Ufficio del Massimario

DIRETTORE

- ✿ *Dr. Notari Alfredo - Giudice Tributario - Commissione Tributaria Provinciale Salerno*

REDATTORI DELLE MASSIME

- ✿ *Dr. Buonomo Vincenzo - Giudice Tributario - Commissione Tributaria Provinciale Avellino*
- ✿ *Dr. Goglia Luigi - Giudice Tributario - Commissione Tributaria Provinciale Benevento*
- ✿ *Dr. Notari Alfredo - Giudice Tributario - Commissione Tributaria Provinciale Salerno*
- ✿ *Dr. Sapignoli Francesco - Giudice Tributario - Commissione Tributaria Regionale Napoli*
- ✿ *Dr. Serpone Mario - Giudice Tributario - Commissione Tributaria Provinciale Napoli*

COORDINATORE RESPONSABILE

- ✿ *Dr. Antonio Esposito - Commissione Tributaria Regionale Napoli*

COLLABORATORI

- ✿ *Barbato Paolo - Commissione Tributaria Regionale Napoli*
- ✿ *Manzo Giovanni - Commissione Tributaria Regionale Napoli*
- ✿ *Desfarchin Glauco - Commissione Tributaria Regionale Napoli*
- ✿ *Romano Agostino - Commissione Tributaria Regionale Napoli*
- ✿ *Giamberardino Antonio - Commissione Tributaria Provinciale Salerno*
- ✿ *Ruggiero Nicola - Commissione Tributaria Provinciale Benevento*
- ✿ *Mercaldo Davide - Commissione Tributaria Provinciale Napoli*

ANNO 2011
INDICE GENERALE

▣	PROCESSO TRIBUTARIO	DA PAG. 9 A PAG. 13
▣	AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	PAG. 14
▣	CONDONI E SANATORIE	PAG. 15
▣	ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E CONTROLLI FORMALI	DA PAG. 16 A PAG. 19
▣	RISCOSSIONE	DA PAG. 20 A PAG. 23
▣	IMPOSTE SUL REDDITO	DA PAG. 24 A PAG. 25
▣	IVA	PAG. 26
▣	TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – IMPOSTA DI REGISTRO	DA PAG. 27 A PAG. 30
▣	TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – CONTRIB. UNIFICATO	DA PAG. 31 A PAG. 32
▣	TRIBUTI LOCALI – IRAP	DA PAG. 33 A PAG. 34
▣	TRIBUTI LOCALI – TARSU	DA PAG. 35 A PAG. 36
▣	TRIBUTI LOCALI – ICI	DA PAG. 37 A PAG. 44
▣	TRIBUTI LOCALI – CONSORZI BONIFICA	PAG. 45
▣	TRIBUTI LOCALI – TASSE AUTOMOBILISTICHE	PAG. 46
▣	TRIBUTI LOCALI – TASSA CC.GG.	PAG. 47
▣	TRIBUTI E SERVIZI DOGANALI	PAG. 48

ANNO 2011
INDICE ANALITICO

PROCESSO TRIBUTARIO

Comm. Trib. Prov. Caserta - Sezione 13 - Sentenza del 10/06/2011 n. 198 **Pag. 9**
Contenzioso tributario - Giudicato formatosi su una annualità di imposta - Ultrattività -condizioni.
Contenzioso tributario - Accertamento compiuto in sede penale -Effetti sul giudizio tributario.
Tributi erariali indiretti - IVA - Fatture emesse per operazioni inesistenti - Conseguenze sul piano della
prova nel processo tributario e della sussistenza dell'obbligo di corrispondere l'imposta.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 39 - Sentenza del 09/03/2011 n. 58 **Pag. 12**
Processo Tributario – Appello – Notificazioni – Ricerche persone abilitate – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 49 - Sentenza del 03/02/2011 n. 9 **Pag. 13**
Processo tributario – Estensione giudicato – Presupposti

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Comm. Trib. Prov. Caserta - Sezione 6 - Sentenza del 31/05/2011 n. 356 **Pag. 14**
Riduzione IRPEF 50% esodo volontario da lavoro, mancato beneficio

CONDONI E SANATORIE

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 44 - Sentenza del 01/02/2011 n. 58 **Pag. 15**
Condoni e Sanatorie – Condono ex art.12 L. 289/2002 – Tardivo pagamento rata successiva alla prima
– Decadenza –Non sussiste

ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E CONTROLLI FORMALI

Comm. Trib. Prov. Avellino - Sezione 5 - Sentenza del 09/11/2011 n. 539 **Pag. 16**
Accertamento sintetico – Redditometro – Formazione e validità dell'accertamento – Contraddittorio –
Legittimità costituzionale – Mancata considerazione dell'Ufficio di dismissioni e decrementi –
Illegittimità dell'atto impositivo – Sussistenza.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 15/03/2011 n. 97 **Pag. 17**
Accertamento - Sintetico - Redditometro – Indici di capacità contributiva - Prova - - Condizione
familiare - Irrilevanza - Esclusione.

Comm. Trib. Prov. Caserta - Sezione 13 - Sentenza del 18/02/2011 n. 45 **Pag. 18**

Accertamento liquidazione controlli – IVA – IRAP - Mancata notifica c.d. avviso bonario - Nullità dell'accertamento-Esclusione.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 44 - Sentenza del 07/02/2011 n. 68 **Pag. 19**

Accertamento – Istanza di accertamento con adesione – Convocazione istante – Necessità - Non sussiste

RISCOSSIONE

Comm. Trib. Prov. Avellino - Sezione 3 - Sentenza del 22/12/2011 n. 591 **Pag. 20**

Iscrizione ipotecaria esattoriale su beni immobili – Opposizione – Competenza giudice tributario – sussistenza – rapporto tra iscrizione esattoriale, crediti erariali basati su imposte di natura previdenziale e bisogni della famiglia - illegittimità dell'iscrizione ipotecaria – sussistenza

Comm. Trib. Prov. Avellino - Sezione 2 - Sentenza del 26/07/2011 n. 395 **Pag. 21**

Riscossione esattoriale - Pagamento delle imposte - Cartelle - Ruolo e cartella di pagamento - obbligo di motivazione - Controllo automatizzato ex art. 36-bis, comma secondo, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 – . Richiamo alla dichiarazione - Sufficienza ai fini della motivazione

Comm. Trib. Prov. Avellino - Sezione 2 - Sentenza del 08/06/2011 n. 300 **Pag. 22**

Riscossione esattoriale-Pagamento delle imposte-Cartelle - Ruolo e cartella di pagamento - obbligo di motivazione - finalità e contenuto.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 34 - Sentenza del 08/03/2011 n. 95 **Pag. 23**

Riscossione – Liquidazione ex art. 36 bis del DPR 600/73 – Cartella esattoriale non preceduta da comunicazione di irregolarità – Legittimità – Sussiste

IMPOSTE SUL REDDITO

Comm. Trib. Prov. Caserta - Sezione 2 - Sentenza del 04/10/2011 n. 522 **Pag. 24**

Imposte e tasse in genere - Imposte sul reddito - Reddito di lavoro dipendente e assimilati - Sconti praticati dal datore di lavoro su merci e servizi dallo stesso prodotti - Assimilabilità' - Assoggettamento alla ritenuta di acconto

Comm. Trib. Prov. Caserta - Sezione 13 - Sentenza del 11/02/2011 n. 28 **Pag. 25**

Imposte e tasse - imposte dirette - tassazione società' non operative (ed. di comodo) - accertamento in sede contenziosa dei presupposti impostivi.

IVA

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 49 - Sentenza del 15/02/2011 n. 29 **Pag. 26**

Iva – Dichiarazione omessa – Credito Iva precedente – Diritto Detrazione – Sussiste

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – IMPOSTA DI REGISTRO

Comm. Trib. Prov. Caserta - Sezione 8 - Sentenza del 18/10/2011 n. 891 **Pag. 27**
Imposte e Tasse - Imposte Indirette - Imposta di Bollo - Registro - ipotecaria e catastale - esenzioni casistica

Comm. Trib. Prov. Caserta - Sezione 6 - Sentenza del 22/03/2011 n. 118 **Pag. 28**
Imposte e tasse - imposte indirette - imposta di registro - donazioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta di valore inferiore a un milione di euro non soggette ad imposta proporzionale - imposta fissa - non e' applicabile.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – CONTRIBUTO UNIFICATO

Comm. Trib. Prov. Caserta - Sezione 6 - Sentenza del 31/10/2011 n. 668 **Pag. 31**
Imposte e tasse - contributo unificato per i giudizi civili di cui al d.p.r. 115/2002 -esecuzione promossa dal concessionario - accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 c.p.c. - possibilità di prenotazione a debito – sussistenza

TRIBUTI LOCALI – IRAP

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 12 . Sentenza del 24/03/2011 n. 111 **Pag. 33**
IRAP - soggetti passivi- medico convenzionato senza collaboratori e con struttura organizzativa marginalmente incidente -applicabilità - esclusione.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 34 - Sentenza del 22/02/2011 n. 77 **Pag. 34**
Tributi Locali – Irap – Attività professionale – Esenzione – Presupposti

TRIBUTI LOCALI – TARSU

Comm. Trib. Prov. Caserta - Sezione 6 - Sentenza del 31/10/2011 n. 679 **Pag. 35**
Tarsu- persona giuridica – società di persone titolarità

Comm. Trib. Prov. Caserta - Sezione 6 - Sentenza del 14/09/2011 n. 520 **Pag. 36**
Tributi comunali – tarsu – stalli della sosta pagamento – e' dovuta

TRIBUTI LOCALI – ICI

Comm. Trib. Prov. Avellino - Sezione 2 - Sentenza del 12/10/2011 n. 429 **Pag. 37**

Iscrizione a ruolo – imposte comunali- ICI- termini - annullamento dell'avviso ammissibilità iscrizione a ruolo in pendenza dell'appello- esclusione

Comm. Trib. Prov. Caserta - Sezione 7 - Sentenza del 30/09/2011 n. 329 **Pag. 38**

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli - Agevolazioni ex art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992 - - Applicazione dei benefici

Comm. Trib. Prov. Avellino - Sezione 2 - Sentenza del 11/07/2011 n. 334 **Pag. 39**

Imposta comunale sugli immobili- curatore fallimentare- obbligo di pagamento dell'imposta nel caso di fallimento di un'impresa assegnataria di un'area per la costruzione di un edificio industriale ex art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 – insussistenza

Comm. Trib. Prov. Avellino - Sezione 2 - Sentenza del 11/07/2011 n. 329 **Pag. 41**

Imposta comunale sugli immobili - Nel caso di assegnazione di un'area per la costruzione di un edificio industriale ex art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (di conversione del d.l. 19 marzo 1981, n. 75 recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981), nel periodo temporale intercorrente tra la data di assegnazione e quella di trasferimento in proprietà del lotto industriale con la determinazione del contributo definitivo- soggetto obbligato al pagamento dell'ICI è l'assegnatario quale titolare di un diritto reale di superficie.

Comm. Trib. Prov. Avellino - Sezione 2 - Sentenza del 11/07/2011 n. 320 **Pag. 43**

Fallimento- Imposta comunale sugli immobili, nel caso di impresa assegnataria di un'area per la costruzione di un edificio industriale ex art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (di conversione del d.l. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981)- soggetto obbligato- ente proprietario dell'immobile

TRIBUTI LOCALI – CONSORZI DI BONIFICA

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 39 - Sentenza del 16/03/2011 n. 71 **Pag. 45**

Altri Tributi – Contributo di bonifica – Cartella esattoriale – Motivazione - Necessità – Sussiste

TRIBUTI LOCALI – TASSE AUTOMOBILISTICHE

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 34 - Sentenza del 04/02/2011 n. 25 **Pag. 46**

Tributi locali – Tasse automobilistiche – Presupposto

TRIBUTI LOCALI – TASSA CC.GG.

Comm. Trib. Prov. Caserta - Sezione 8 - Sentenza del 17/11/2011 n. 925 **Pag. 47**

Tributi locali vari - Varie - Tassa concessione governativa - Servizio radiomobile - Applicabilità - Legittimità- Sussiste.

TRIBUTI E SERVIZI DOGANALI

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 39 - Sentenza del 01/04/2011 n. 84 **Pag. 48**

Accise e Tributi Doganali – Irrogazione sanzioni – Applicabilità sanzione ex art. 13 comma 1 del D.Lgs 471/97 – Legittimità – Non sussiste



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 13

Sentenza del 10/06/2011 n. 198

Intitolazione:

Contenzioso tributario - Giudicato formatosi su una annualità di imposta - Ultrattività -condizioni.

Massima:

Il principio dell' ultrattività del giudicato tra le stesse parti per annualità da quella per cui esso si è formato è applicabile nel caso in cui l' accertamento compiuto nella sentenza passata in giudicato riguardi una situazione giuridica ovvero la soluzione di questioni di fatto relative ad un punto fondamentale comuni ad entrambe le cause così che in una successiva decisione tra le stesse parti è precluso al giudice il riesame dello stesso punto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del giudizio precedente. La capacità espansiva del giudicato e la sua efficacia preclusiva riguarda anche i rapporti di durata e non trova ostacolo nel principio dell'autonomia dei rapporti tributari ma essa non può ritenersi sussistente in relazione a fatti non aventi carattere di durata e, comunque ad elementi variabili nel tempo ovvero quando l'accertamento eseguito con efficacia di giudicato riguardi solo il tipo di imposta ed i meccanismi operativi posti in essere dal contribuente che non assumono carattere tendenzialmente permanente rispetto ai diversi elementi costitutivi della fattispecie.

Intitolazione:

Contenzioso tributario - Accertamento compiuto in sede penale - Effetti sul giudizio tributario.



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

Massima:

Ai sensi dell'art. 654 c.p.p. l'efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario, poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (con il divieto della prova testimoniale) e, dall'altro, possono valere presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna, sicché l'esistenza di una sentenza penale favorevole al contribuente non impedisce al giudice tributario una valutazione dei fatti conforme alla tesi dell'Amministrazione Finanziaria, poiché, anzi, il giudice tributario deve procedere ad una autonoma valutazione secondo le regole della distribuzione dell'onere della prova nel giudizio tributario, degli elementi probatori acquisiti nel processo penale, anche qualora ritenga di formare il proprio convincimento su tali elementi. Deriva da quanto precede che il giudice tributario chiamato a decidere su un accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente che sia stato assolto nel giudizio penale non può limitarsi a rilevare l'esistenza della sentenza definitiva in materia di reati tributari estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all'azione accertatrice dell'Ufficio Finanziario, ma, nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione, deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui esso è destinato ad operare.

Intitolazione:

Tributi erariali indiretti - IVA - Fatture emesse per operazioni inesistenti - Conseguenze sul piano della prova nel processo tributario e della sussistenza dell'obbligo di corrispondere l'imposta.

Massima:

In materia di IVA, in ipotesi di fatture emesse per operazioni inesistenti, allorché L'A.F. abbia fornito attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza (anche parziale) delle operazioni fatturate, grava sul contribuente l'onere della



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

prova che le operazioni oggetto di fatturazione sono state effettivamente poste in essere, con la conseguente possibilità di detrazione dell'IVA e dei costi da esse rappresentati. Sul piano della sussistenza del debito di imposta, mentre in presenza di operazioni effettive il presupposto impositivo è costituito appunto dall'effettuazione delle operazioni imponibili, anche in mancanza di una loro rappresentazione documentale, nel caso di operazioni inesistenti fatturate il presupposto stesso non può che essere costituito dal documento che falsamente le rappresenta, così che la fattura, per il solo fatto della sua emissione, fa sorgere a carico dell'emittente l'obbligo del pagamento dell'imposta.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 39

Sentenza del 09/03/2011 n. 58

Intitolazione:

*Processo Tributario – Appello – Notificazioni – Ricerche persone abilitate –
Necessità – Sussiste*

Massima:

In tema di notificazione avvenuta a mani del portiere dello stabile in cui risiede il soggetto cui va notificato un atto, e quindi anche l'atto di appello, la Suprema Corte ha chiarito che l'ufficiale notificante è tenuto a pena di nullità a dare atto oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto. Deve, dunque, attestare chiaramente l'assenza del soggetto notificando e degli altri soggetti rientranti nelle categorie contemplate nell'articolo 139 c.p.c. comma 2, la successione preferenziale dei quali è stabilita in modo tassativo.



Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 49

Sentenza del 03/02/2011 n. 9

Intitolazione:

Processo tributario – Estensione giudicato – Presupposti

Massima:

L'estensione del giudicato formatosi nella controversia posta in essere da un coobbligato si applica anche all'altro coobbligato solidale che abbia contestato in via giudiziaria la pretesa dell'amministrazione purchè nei confronti di quest'ultimo non si sia formato altro giudicato. Le sentenze che escludono l'applicazione dell'articolo 1306 C.C. quando colui che invoca il giudicato abbia partecipato al giudizio si riferiscono al giudizio stesso nel quale si è formato il giudicato e non richiedono invece che non sia stato mai instaurato autonomo giudizio della parte che invoca il giudicato.



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 6

Sentenza del 31/05/2011 n. 356

Intitolazione:

Riduzione IRPEF 50% esodo volontario da lavoro, mancato beneficio

Massima:

I contribuenti di sesso maschile che non avevano fruito del beneficio della riduzione a metà dell'aliquota di imposta prevista per le donne sulle somme percepite a titolo di incentivo all'esodo in caso di abbandono del lavoro tra i 50 e 55 anni (ed. esodo volontario), potevano chiedere il rimborso di quanto versato in più rispetto alle donne in forza della sentenza della Corte di Giustizia CEE n. C-207/04 del 21 luglio 2005, che aveva ritenuto discriminatoria tra i sessi la norma del diritto interno di cui all'art. 19 comma 4-bis del TUTOR, nel testo valido fino al 3 luglio 2006, in quanto in contrasto con l'art. 141 del Trattato istitutivo poiché poneva in essere un trattamento sfavorevole per i lavoratori di sesso maschile. Il termine per richiedere il rimborso era quello di due anni decorrente dal versamento di cui all'art. 21 comma 2 del d. lgs. 31.12.1992 n. 546 e non quello di cui all'art. 38 del D.P.R. 602 del 1973, che riguarda i versamenti di imposte non dovute sin dall'origine mentre quella in questione era dovuta all'atto del versamento essendo divenuta indebita solo con la citata sentenza delle Corti di Giustizia CE. Detto termine, inoltre, decorreva dalla citata sentenza e non dalla successiva ordinanza del 16 gennaio 2008 della stessa Corte di Giustizia CE, stante il contenuto di questa meramente confermativa della precedente sentenza attributiva del diritto.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 44

Sentenza del 01/02/2011 n. 58

Intitolazione:

Condoni e Sanatorie – Condono ex art.12 L. 289/2002 – Tardivo pagamento rata successiva alla prima – Decadenza – Non sussiste

Massima:

L'adesione al condono previsto dall'art.12 della L. 289/2002 e l'efficacia dello stesso sono subordinati all'ottemperanza da parte del contribuente di tre precisi e distinti oneri: dichiarazione di volersene avvalere, contemporaneo versamento di almeno l'80% dell'ammontare del condono e versamento del saldo entro il termine del 16 aprile 2005. Non è, di contro, espressamente prevista dalla norma la eventuale decadenza dal condono nell'ipotesi di mancato versamento, entro i termini previsti, del saldo.

Di conseguenza, come enunciato dalla Suprema Corte, SS.UU., 12/11/2004, n.21498, poiché, nell'ordinamento giuridico italiano, “ogni decadenza deve essere espressamente prevista” nell'ipotesi di mancanza di un'esplicita previsione “il termine fissato dalla legge per il compimento di un atto ha efficacia meramente esortativa”. Il tardato versamento del saldo non essendo espressamente sanzionato non comporta la decadenza dal condono ex art.12 della L. 289/2002.



Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione 5

Sentenza del 09/11/2011 n. 539

Intitolazione:

Accertamento sintetico – Redditometro – Formazione e validità dell'accertamento – Contraddittorio – Legittimità costituzionale – Mancata considerazione dell'Ufficio di dismissioni e decrementi – Illegittimità dell'atto impositivo – Sussistenza.

Massima:

L'accertamento sintetico utilizzato nel caso de quo ha fatto leva, in maniera legittima, sul redditometro, strumento d'indagine che opera sulla base della differenza tra il reddito dichiarato dal contribuente e la sua capacità di spesa palesata dalla disponibilità di specifici beni indicativi di capacità contributiva, così come chiarito anche dalla Corte Costituzionale. Il detto accertamento, per esplicitare i suoi effetti irrogativi, deve fornire la possibilità, mediante contraddittorio endoprocedimentale preventivo, di porre il contribuente in condizioni di difendersi, in ossequio anche ad un provvedimento del Giudice delle leggi. Rispettati i sopramenzionati criteri formali, bisogna verificare le deduzioni del contribuente. In presenza di argomentati e documentati dismissioni e decrementi del patrimonio collegati ai beni in utilizzo l'accertamento non può ritenersi, in ogni caso, fondato.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 15/03/2011 n. 97

Intitolazione:

Accertamento - Sintetico - Redditometro - Indici di capacità contributiva - Prova - Condizione familiare - Irrilevanza - Esclusione.

Massima:

In caso di accertamento sinteticamente basato sul redditometro, al contribuente è consentito dimostrare che il maggior reddito così determinato è costituito in tutto o in parte da redditi esenti. Nella fattispecie il redditometro non è attendibile perché non tiene conto delle effettive situazioni di vita quotidiana e familiare, del contribuente.



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 13

Sentenza del 18/02/2011 n. 45

Intitolazione:

Accertamento liquidazione controlli- IVA- IRAP- Mancata notifica c.d. avviso bonario-Nullità dell'accertamento-Esclusione.

Massima:

Appare incongruente, in difetto di espressa comminatoria della legge, far discendere dalla mancata notifica del c.d. avviso bonario previsto dall'art.6 della L. n.212/2000, la nullità dell'accertamento, alla garanzia che il legislatore ha voluto assicurare di attenuazione delle sanzioni.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 44

Sentenza del 07/02/2011 n. 68

Intitolazione:

*Accertamento – Istanza di accertamento con adesione – Convocazione istante
– Necessità - Non sussiste*

Massima:

In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente ai fini dell'instaurazione del contraddittorio secondo quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs 218/97, non comporta la nullità dell'accertamento effettuato dall'ufficio. La norma infatti stabilisce una facoltà di attivazione del procedimento e non impone alcun obbligo agli uffici di dare seguito all'istanza presentata. L'assenza di una espressa previsione di legge sulle conseguenze del mancato invito non autorizza a ritenere applicabile la sanzione della declaratoria di nullità.



Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione 3

Sentenza del 22/12/2011 n. 591

Intitolazione:

Iscrizione ipotecaria esattoriale su beni immobili - Opposizione - Competenza giudice tributario - sussistenza - rapporto tra iscrizione esattoriale, crediti erariali basati su imposte di natura previdenziale e bisogni della famiglia - illegittimità dell'iscrizione ipotecaria - sussistenza

Massima:

In tema di opposizione ad iscrizione ipotecaria esattoriale è pacifica la competenza della Commissione Tributaria. Lo stabilisce l'art. 19 del nuovo contenzioso: le controversie relative all'iscrizione di ipoteca sono devolute al Giudice Tributario. Come a più riprese sancito dalla Suprema Corte, in caso di iscrizione di ipoteca su fondo patrimoniale sulla base di crediti non inerenti ai bisogni della famiglia, la stessa è illegittima in quanto simili debiti possono non essere conosciuti nell'ambito della famiglia e del tutto a lei estranea e, quindi, non può esistere alcun rapporto obbligatorio fra il credito vantato da Equitalia ed i beni del fondo patrimoniale.



Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione 2

Sentenza del 26/07/2011 n. 395

Intitolazione:

Riscossione esattoriale - Pagamento delle imposte - Cartelle - Ruolo e cartella di pagamento - obbligo di motivazione - Controllo automatizzato ex art. 36-bis, comma secondo, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Richiamo alla dichiarazione - Sufficienza ai fini della motivazione

Massima:

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.



Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione 2

Sentenza del 08/06/2011 n. 300

Intitolazione:

Riscossione esattoriale-Pagamento delle imposte-Cartelle - Ruolo e cartella di pagamento - obbligo di motivazione - finalità e contenuto.

Massima:

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2 e 6, comma 1 del D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli "estremi di tale atto e la relativa data di notifica"), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (art. 7, comma 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel d.lgs 26 gennaio 2001 n. 32 (art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato gli artt. 1 e 12 del d.P.R. n. 602 cit.), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto "il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa".



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 34

Sentenza del 08/03/2011 n. 95

Intitolazione:

Riscossione - Liquidazione ex art. 36 bis del DPR 600/73 - Cartella esattoriale non preceduta da comunicazione di irregolarità - Legittimità - Sussiste

Massima:

La comunicazione di irregolarità a cui fa riferimento il Decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973, articolo 36 bis, è prevista solo per il caso in cui il controllo automatico della dichiarazione riveli un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ossia un errore del contribuente. Fuori dal caso di risultato erroneo rivelato dal controllo automatico, nessun obbligo di comunicazione è previsto dalla legge per la liquidazione eseguita con tale metodo di imposte per l'evidente ragione che i dati contabili risultanti dalla dichiarazione si considerano a tutti gli effetti come dichiarati dal contribuente cosicchè sarebbe perfettamente inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui se questi coincidono col dichiarato ossia se non emerga alcun errore.



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 2

Sentenza del 04/10/2011 n. 522

Intitolazione:

Imposte e tasse in genere - Imposte sul reddito - Reddito di lavoro dipendente e assimilati - Sconti praticati dal datore di lavoro su merci e servizi dallo stesso prodotti - Assimilabilità - Assoggettamento alla ritenuta di acconto

Massima:

Ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 51, comma 1 del D.P.R. n. 917/86 - T.U.I.R. - è assimilabile al reddito da lavoro dipendente il controvalore dello sconto tariffario sul consumo di energia elettrica praticato dall'ENEL in favore degli ex dipendenti, in quanto l'ampia locuzione legislativa stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente che comporta l'assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore riceve in relazione al rapporto di lavoro, ricomprendendo, oltre alla retribuzione corrisposta in danaro, anche quei "vantaggi accessori" (noti come fringe benefits) che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della retribuzione in danaro (quali i compensi in natura, consistenti in beni o servizi, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro, ovvero gli sconti particolari sull'acquisto di beni e servizi) (Nella specie è stato rigettato il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell'A.F. formatosi sulla richiesta di restituzione delle somme trattenute dal sostituto di imposta sul controvalore dello sconto tariffario praticato all'ex dipendente).



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 13

Sentenza del 11/02/2011 n. 28

Intitolazione:

Imposte e tasse - imposte dirette - tassazione società non operative (ed. di comodo) - accertamento in sede contenziosa dei presupposti impositivi

Massima:

Nel quadro eterogeneo di situazioni composite e variegate, non suscettibili di essere sussunte in fattispecie omogenee, il legislatore non ha fornito una definizione delle società c.d. di comodo, per cui è affidato all'interprete stabilire se sussista l'utilizzo della forma societaria per finalità diverse da quella dell'esercizio dell'impresa al fine di eludere le obbligazioni tributarie. Tale compito consiste nell'individuazione di quelle situazioni fattuali, caratteristiche, parametri e circostanze rilevanti che, apprezzate nella loro complessiva consistenza ed univocità, consentano di escludere o di confermare, nel caso concreto, l'applicabilità della disciplina delle società non operative.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 49

Sentenza del 15/02/2011 n. 29

Intitolazione:

*Iva – Dichiarazione omessa – Credito Iva precedente – Diritto Detrazione –
Sussiste*

Massima:

L'esercizio del diritto alla detrazione del credito iva maturato in un determinato anno esposto nella relativa dichiarazione annuale e computato in detrazione nel periodo successivo, ai sensi dell'art.30 del D.P.R. 633/72 ed in seguito riportato in una dichiarazione annuale che risulta omessa è consolidato dal principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione in forza del quale ove il contribuente fruisca di un credito di imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all'anno successivo non perde il diritto alla detrazione in quanto la decadenza è comminata dalla norma soltanto nel caso in cui il credito o l'eccedenza di imposta versata non venga riportata nella prima dichiarazione utile.



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 8

Sentenza del 18/10/2011 n. 891

Intitolazione:

Imposte e Tasse - Imposte Indirette - Imposta di Bollo - Registro - ipotecaria e catastale - esenzioni casistica

Massima:

In forza dell'art. 15 del D.P.R. 601/73 non è dovuta l'imposta ipotecaria relativa all'annotazione presso la Conservatoria dei RR.II. della cessione di un credito riveniente da un finanziamento a medio o lungo termine, ceduto dalla banca Finanziatrice ad altro istituto di credito e da questi a sua volta ceduto ad altro soggetto, a nulla rilevando se la cessione sia pro solvendo oppure pro soluto. La norma in questione richiede la sussistenza del requisito soggettivo, consistente nel fatto che il cedente sia una azienda o un istituto di credito, nessuna rilevanza assumendo il fatto che il cessionario eserciti altra attività, ed il requisito oggettivo che si tratti di provvedimenti, atti, contratti o formalità inerenti ad operazioni a medio o lungo termine, ivi comprese tutte le modificazioni ovvero estinzioni delle stesse operazioni nonché le cessioni di credito, in quanto queste ultime comportano la sola modificazione del soggetto attivo del rapporto che rimane quello originario. (Nella specie è stato accolto il ricorso proposto dal cessionario a sua volta cedente avverso l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia del Territorio per le imposte cadenti sulla annotazione e della seconda cessione, che è stata ritenuta esente).



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 6

Sentenza del 22/03/2011 n. 118

Intitolazione:

Imposte e tasse - imposte indirette - imposta di registro - donazioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta di valore inferiore a un milione di euro non soggette ad imposta proporzionale - imposta fissa - non e' applicabile.

Massima:

In sede di conversione del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006 con legge n. 286 del 24 novembre 2006 il testo dell'originario art. 6 del decreto convertito, relativo al regime fiscale delle successioni e donazioni, è stato interamente sostituito dai commi da 47 a 54 dell'art. 2 del testo così come modificato. Il comma 49 prevede che per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle aliquote commisurate al valore globale dei beni e dei diritti, al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro, si applica l'aliquota del 4 per cento, prevedendosi, così, una franchigia fino tale importo per il coniuge ed i parenti più stretti. Il legislatore nel prescrivere che l'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura dell'imposta fissa, non ha dettato una norma residuale o di chiusura nel senso che qualunque atto di cui sia obbligatoria la



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

registrazione (come è per quelli di donazione, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 346/90), pur se non assoggettato all'imposta proporzionale, debba comunque essere tassato con l'imposta fissa ha inteso dire che l'imposta di registro - laddove sia dovuta e debba essere, perciò, liquidata - non potrà essere inferiore all'importo di quella fissa. La norma dell'art. 55 del D. Lgs. 346/90 si limita a prescrivere l'obbligo della registrazione degli atti di donazione ed il rinvio in esso contenuto alle disposizioni del D.P.R. 131/86 attiene solo ed alle modalità e ai termini della registrazione ma non ha alcun riferimento all'obbligo della tassazione o alla entità di essa. Se così non fosse non avrebbe alcun senso la previsione dei successivi artt. 56, 57 e, soprattutto, 59 e 59 bis, che testimoniano come il legislatore abbia inteso apprestare una disciplina autonoma alla tassazione delle donazioni prevedendo anche i casi tassativi di applicazione dell'imposta in misura fissa e di esenzione, senza comprendere nei primi le donazioni in franchigia. Dalle lettura dell'art. 25 del D.P.R. 131/86 si desume che l'imposta di registro non si applica agli (alle parti di) atti di donazione i quali sono soggetti (esclusivamente) all'imposta sulle donazioni in forza degli artt. 1 e 55 del D. Lgs. 346/1990, così che il richiamo fatto dall'art. 55 al T.U. sull'imposta di registro deve intendersi limitato alle sole modalità di registrazione, in coerenza con quanto disposto dal successivo artt. 60 ove il rinvio non è previsto a carattere generale ma è limitato alle modalità ed ai termini della liquidazione dell'imposta o maggiore imposta, alla rettifica del valore, all'applicazione dell'imposta in caso di omissione della registrazione, alla riscossione ecc., e, per quanto riguarda la norma sulla liquidazione di cui all'art. 41 D.P.R. 131/86, vale quanto si è già detto sopra (sub 10. e 10.a.), nel senso che il richiamo resta limitato all'effettivo portata di detta norma come sopra chiarita. Deriva da quanto precede che, con la reintroduzione (istituzione) dell'imposta sulle donazioni col regime della franchigia, come disposto dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, agli atti di donazione di beni o diritti per i quali non sia dovuta l'imposta proporzionale in



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

quanto non eccedenti il limite della franchigia non può neppure essere applicata l'imposta di registro in misura fissa non essendo stato reintrodotta anche l'obbligo di assolvimento dell'imposta, sia pure nella sola misura fissa, qualora il trasferimento a titolo gratuito abbia ad oggetto beni o diritti il cui valore non ecceda la franchigia. L'atto in franchigia non è un atto agevolato ma piuttosto è un atto esente per il quale non è dovuta l'imposta per ragioni sia soggettive (il rapporto di coniugio o parentela donante-donatario) che oggettiva e che trova il suo fondamento oggettivo solo per gli importi superiori. L'avviso di liquidazione col quale si richiede il pagamento dell'imposta fissa, emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del Notaio rogante che ha proceduto alla registrazione deve essere conseguentemente annullato.



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 6

Sentenza del 31/10/2011 n. 668

Intitolazione:

Imposte e tasse - contributo unificato per i giudizi civili di cui al d.p.r. 115/2002 - esecuzione promossa dal concessionario - accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 c.p.c. - possibilità di prenotazione a debito - sussistenza

Massima:

Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo si svolge secondo la procedura prevista per i normali giudizi di cognizione civile e termina con una sentenza che accerta (o non) l'obbligo del terzo. Si tratta, tuttavia, di un procedimento che, seppure svolgentesi con le forme di un autonomo giudizio di cognizione, ha carattere incidentale rispetto al processo esecutivo ed è funzionale all'individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione.

In materia di esecuzione promossa dal Concessionario per la riscossione detto giudizio deve essere necessariamente iniziato e proseguito dal Concessionario medesimo in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo, pena l'estinzione del procedimento esecutivo per mancanza del bene oggetto del pignoramento, con conseguente responsabilità del Concessionario nei confronti dell'Erario. Le spese ed il contributo unificato di cui all'art. 157 del D.P.R. 115/2002 possono essere dal Concessionario prenotate a debito in applicazione dell'art. 48 del D.P.R. 602 del 1973 nel quale sono menzionati le tasse e i diritti dovuti "in occasione" ed "in conseguenza" del procedimento di riscossione coattiva nel cui ambito si svolge il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo che, per la sua intrinseca natura e finalità, deve farsi rientrare tra quelli previsti da detta ultima norma. Deriva da quanto precede che l'omesso



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

*versamento del contributo non può essere sanzionato dal Funzionario di
Cancelleria ai sensi del D.P.R. 115/2002.*



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 12

Sentenza del 24/03/2011 n. III

Intitolazione:

IRAP - soggetti passivi - medico convenzionato senza collaboratori e con struttura organizzativa marginalmente incidente -applicabilità - esclusione.

Massima:

Il medico convenzionato non è soggetto all'IRAP quando ha una struttura organizzativa marginale e non ha collaboratori retribuiti.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 34

Sentenza del 22/02/2011 n. 77

Intitolazione:

Tributi Locali – Irap – Attività professionale – Esenzione – Presupposti

Massima:

Nel caso di una attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione – il cui accertamento in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto – risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato secondo l'art. 2 dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa.



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 6

Sentenza del 31/10/2011 n. 679

Intitolazione:

Tarsu- persona giuridica – società di persone titolarità

Massima:

In tema di contenzioso tributario il ricorso proposto da un socio di una società di persone in proprio, va ritenuto inammissibile in quanto la società, anche se sprovvista di personalità giuridica formale, è pur sempre un distinto centro di interessi, dotato di una propria sostanziale autonomia e, quindi, di una propria capacità processuale, sicché l'impugnazione proposta dal socio che non abbia la rappresentanza esterna della società deve intendersi proposta proveniente da soggetto non legittimato in quel giudizio (nella specie è stato ritenuto inammissibile il ricorso di proposto da un socio accomandante si una società in accomandita semplice avverso l'accertamento emesso nei confronti della società e notificato al ricorrente che, negando la rappresentanza, deduceva la nullità della notifica avvenuta in violazione dell'art. 145 c.p.c).



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 6

Sentenza del 14/09/2011 n. 520

Intitolazione:

Tributi comunali – tarsu – stalli della sosta pagamento – e’ dovuta

Massima:

Nel caso in cui da parte di un Comune siano stati dati in concessione ad un privato non solo il servizio di sosta a pagamento ma anche gli spazi a tal fine riservati (c.d. stalli di sosta), si instaura sui predetti spazi una situazione possessoria attiva in capo al concessionario il quale, per conseguenza, è tenuto al pagamento della TARSU su di essi ricadente.



Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione 2

Sentenza del 12/10/2011 n. 429

Intitolazione:

Iscrizione a ruolo - imposte comunali- ICI- termini - annullamento dell'avviso ammissibilità iscrizione a ruolo in pendenza dell'appello-esclusione

Massima:

Non possono essere iscritti a ruolo i tributi locali in pendenza di appello avverso la sentenza di primo grado che ha annullato l'avviso di accertamento. Il termine per l'iscrizione a ruolo rimane sospeso in caso di annullamento dell'avviso e comincia decorrere di nuovo dall'eventuale sentenza di riforma od annullamento della sentenza di primo grado.



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 7

Sentenza del 30/09/2011 n. 329

Intitolazione:

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli - Agevolazioni ex art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992 - Applicazione dei benefici

Massima:

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), allorché un terreno agricolo è utilizzabile a scopo edificatorio, in base ad uno strumento urbanistico generale, prevale quest'ultima qualificazione. A meno che non si tratti di terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli purché dai medesimi condotti, in tal caso si applicano le agevolazioni previste dall'art. 9 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.



Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione 2

Sentenza del 11/07/2011 n. 334

Intitolazione:

Imposta comunale sugli immobili- curatore fallimentare- obbligo di pagamento dell'imposta nel caso di fallimento di un'impresa assegnataria di un'area per la costruzione di un edificio industriale ex art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 - insussistenza

Massima:

Nel caso di fallimento dell'imprenditore assegnatario di un'area per la costruzione di un edificio industriale ex art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 l'art. 21 del d.l. 23 giugno 1995 n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1995 n. 341, ha escluso la possibilità di ottenere il trasferimento in proprietà del lotto di terreno, provvisoriamente assegnato a quelle imprese che siano assoggettate a procedura concorsuale. Al fallimento conseguono l'impossibilità di trasferimento della proprietà del lotto e di assegnazione definitiva del contributo, e si determinano le condizioni per la revoca del contributo-assegnazione, con conseguente estinzione anche il diritto di superficie costituito su base contrattuale, rappresentata dall'accordo-concessione tra Ministero delle attività produttive (ora ASI) ed assegnatario, operando il fallimento e quindi l'impossibilità di conseguire gli obiettivi di occupazione e produzione, quale causa di risoluzione dell'assegnazione, (condizione risolutiva espressa) con la conseguente perdita anche della proprietà superficiaria sull'opificio eventualmente realizzato od in corso di realizzazione, con ulteriore conseguenza che, venuto meno il diritto di superficie, il soggetto passivo d'imposta torna ad essere l'ente proprietario. Il



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

curatore fallimentare non può ritenersi proprietario, né possessore dell'immobile, non avendone titolo alcuno, essendo il possesso correlato al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sicchè, essendo un mero detentore dell'immobile e non potendo neanche procedere alla sua liquidazione, non è obbligato al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili.



Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione 2

Sentenza del 11/07/2011 n. 329

Intitolazione:

Imposta comunale sugli immobili - Nel caso di assegnazione di un'area per la costruzione di un edificio industriale ex art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (di conversione del d.l. 19 marzo 1981, n. 75 recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981), nel periodo temporale intercorrente tra la data di assegnazione e quella di trasferimento in proprietà del lotto industriale con la determinazione del contributo definitivo- soggetto obbligato al pagamento dell'ICI è l'assegnatario quale titolare di un diritto reale di superficie.

Massima:

Imposta comunale sugli immobili, nel caso di assegnazione di un'area per la costruzione di un edificio industriale ex art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , nel periodo temporale intercorrente tra la data di assegnazione e quella di trasferimento in proprietà del lotto industriale con la determinazione del contributo definitivo, grava sul concessionario dell'area. L'assegnatario è titolare di un diritto reale di superficie e, quindi di un diritto di proprietà sull'opificio "medio tempore" separato dalla proprietà del suolo sul quale esso viene realizzato, con la conseguenza che egli è soggetto al pagamento dell'ICI, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 . L'atto di assegnazione altro non rappresenta che una concessione ad aedificandum, con cui lo Stato attribuisce al beneficiario del contributo il diritto di superficie, peraltro, nel rispetto della forma scritta, prescritta dall'art. 1350 c.c. Tutto questo comporta l'applicabilità dell'ICI nei confronti dell'assegnatario, a mente dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 30.12.1992, che espressamente prevede



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

quale soggetto passivo dell'imposta oltre al proprietario di immobili anche il titolare di un diritto reale superficie.



Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione 2

Sentenza del 11/07/2011 n. 320

Intitolazione:

Fallimento- Imposta comunale sugli immobili, nel caso di impresa assegnataria di un'area per la costruzione di un edificio industriale ex art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (di conversione del d.l. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981)- soggetto obbligato- ente proprietario dell'immobile

Massima:

Nel caso di fallimento dell'imprenditore assegnatario di un'area per la costruzione di un edificio industriale ex art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 l'art. 21 del d.l. 23 giugno 1995 n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1995 n. 341, ha escluso la possibilità di ottenere il trasferimento in proprietà del lotto di terreno, provvisoriamente assegnato a quelle imprese che siano assoggettate a procedura concorsuale. Al fallimento conseguono l'impossibilità di trasferimento della proprietà del lotto e di assegnazione definitiva del contributo, e si determinano le condizioni per la revoca del contributo-assegnazione, con conseguente estinzione anche il diritto di superficie costituito su base contrattuale, rappresentata dall'accordo-concessione tra Ministero delle attività produttive (ora ASI) ed assegnatario, operando il fallimento e quindi l'impossibilità di conseguire gli obiettivi di occupazione e produzione, quale causa di risoluzione dell'assegnazione, (condizione risolutiva espressa) con la conseguente perdita anche della proprietà superficiaria sull'opificio eventualmente realizzato od in corso di



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

realizzazione, con ulteriore conseguenza che, venuto meno il diritto di superficie, il soggetto passivo d'imposta torna ad essere l'ente cui la legge ha attribuito la proprietà dell'immobile fino alla nuova assegnazione.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 39

Sentenza del 16/03/2011 n. 71

Intitolazione:

*Altri Tributi – Contributo di bonifica – Cartella esattoriale – Motivazione -
Necessità - Sussiste*

Massima:

Ai fini della riscossione del contributo consortile non basta l'inclusione di un immobile nel comprensorio consortile ma occorre anche che le opere del consorzio si riflettano direttamente sul fondo incrementandone il valore seppure in via potenziale.

La cartella esattoriale emessa per la riscossione di tali tributi, pertanto, deve essere adeguatamente motivata in ordine al beneficio arrecato agli immobili, di pertinenza del contribuente, dall'attività del Consorzio non essendo sufficiente la semplice collocazione degli stessi nell'area consortile. E ciò in quanto la cartella esattoriale deve rispondere ai requisiti di cui alla Legge 212/2000 e deve contenere una congrua motivazione imposta a tutti gli atti amministrativi dall'art.3 della L. 241/1990.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 34

Sentenza del 04/02/2011 n. 25

Intitolazione:

Tributi locali – Tasse automobilistiche – Presupposto

Massima:

L'articolo 5 comma 32 del D.L. 30 dicembre 1982 n.953 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983 n.53, che ha trasformato la tassa di circolazione in tassa di possesso, disponendo che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento risultino essere proprietari dal Pubblico Registro Automobilistico e che l'obbligo cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti registri, non condiziona l'esistenza dell'obbligazione tributaria al dato formale dell'iscrizione ma pone soltanto una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che secondo detta pubblicità ne risulti titolare, che può essere esclusa dalla prova contraria dell'avvenuta perdita del possesso.



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 8

Sentenza del 17/11/2011 n. 925

Intitolazione:

Tributi locali vari - Varie - Tassa concessione governativa - Servizio radiomobile - Applicabilità - Legittimità- Sussiste.

Massima:

Al fine dell'applicazione della tassa di concessione governativa sul servizio radiomobile, non incide il nuovo codice delle comunicazioni (D.lgs. 259/ 2003) perché resta fermo il fondamento normativo della tassa, quindi il contratto di abbonamento telefonico continua ad essere il presupposto per l'applicazione dell'imposta (art. 3 d.l. 151/1991 e 3 del D.M. 33/1990).



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 39

Sentenza del 01/04/2011 n. 84

Intitolazione:

Accise e Tributi Doganali – Irrogazione sanzioni – Applicabilità sanzione ex art. 13 comma 1 del D.Lgs 471/97 – Legittimità – Non sussiste

Massima:

In materia di accise l'indennità di mora per l'omesso versamento prevista dall'art.3 comma 4 del D.Lgs 504/95 ha natura sanzionatoria e non risarcitoria ancorchè diversamente denominata.

Di conseguenza il mancato versamento non può essere ulteriormente sanzionato con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.13 1° comma del D.Lgs 471/97 mediante l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 30% non potendosi ipotizzare due sanzioni per la medesima infrazione ed in considerazione della natura di lex specialis del D.Lgs 504/95.